

Sistema Socio Sanitario



**REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA COMMISSIONE PER LA
RADIOPROTEZIONE ATS BERGAMO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Ai sensi dell'art 62 della LR 33/2009 e ss.mm.ii.**

Approvazione del 11.07.2023

**Presidente e Componenti della
Commissione per la Radioprotezione**

INDICE

- **Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- **Art. 2 Ruolo della Commissione**
- **Art. 3 Convocazione della Commissione e periodicità delle riunioni**
- **Art. 4 Composizione della Commissione**
- **Art. 5 Segreteria Amministrativa**
- **Art. 6 Istruttoria e modalità di valutazione delle istanze**
- **Art. 7 Iter per l'espressione del parere ai fini del rilascio del Nulla Osta di Cat. B**
- **Art. 8 Condizioni d'incompatibilità della partecipazione dei membri all'esame delle istanze**
- **Art. 9 Tariffe**
- **Art. 10 Custodia degli atti della Commissione**
- **Art. 11 Validità del regolamento**

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente documento disciplina il funzionamento della Commissione di Radioprotezione istituita con Deliberazione del Direttore Generale di ATS Bergamo n 377 del 20 aprile 2023, ai sensi dell'art 62 della LR 33/2009 e ss.mm.ii "Ciascuna commissione dura in carica tre anni, dispone di *una segreteria organizzativa e si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni e le modalità di prevenzione di eventuali conflitti di interesse*".

Il presente documento definisce inoltre, le modalità di istruttoria e di valutazione delle domande di rilascio, modifica e revoca di nulla osta.

L'approvazione del documento è definito con l'unanimità dei Componenti della Commissione.

ARTICOLO 2

Ruolo della Commissione

La Commissione per la Radioprotezione ha il compito di esaminare collegialmente le pratiche pervenute all'ATS di Bergamo al fine del rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti ionizzanti a scopo medico.

Alla Commissione per la Radioprotezione sono assegnate le funzioni di organismo tecnico – consultivo e tecnico – scientifico in tema di radioprotezione nell'ambito dell'attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Ai sensi dell'art 52 - comma 1 - del D.Lgs n°101/2020 la Commissione, valutata l'istruttoria della pratica esprime il parere in ordine al rilascio del nulla osta preventivo per le pratiche di categoria B a scopo medico definendo anche le prescrizioni per l'esercizio delle attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico e per affrontare le problematiche relative alla protezione della popolazione e dei lavoratori dai rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.6 della Sezione I dell'Allegato XIV del D.Lgs. n. 101/2020, oppure sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica di cui al paragrafo 4.3, lettera e) della Sezione I del medesimo Allegato, la Commissione propone la richiesta di modifica del nulla osta.

In merito alle pratiche di nulla osta di categoria A in ambito sanitario assicura alla Direzione regionale competente in materia di Sanità il supporto tecnico-scientifico di consulto, quando richiesto, ai sensi dell'art. 51, c. 1, del D.Lgs. n. 101/2020 e di quanto previsto dell'art 62 della LR 33/2009 e ss.mm.ii.

In caso di Emergenze radiologiche di carattere prevalentemente sanitario, agli esperti di radioprotezione/fisica medica, membri della commissione, verrà chiesto un supporto in merito alle valutazioni radiometriche ai fini di una stima dell'entità di dose per l'adozione di misure conseguenti (sia in merito ad approfondimenti dosimetrici che di natura clinica).

ARTICOLO 3

Convocazione della Commissione e periodicità delle riunioni

- 1) le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente tramite la segreteria amministrativa con atto scritto (via pec) inviato a tutti i membri della stessa almeno 10 giorni prima della data proposta;
- 2) la Commissione ha durata triennale (triennio 2023-2026) a decorrere dalla data di insediamento e comporterà un impegno stimato di circa 6 sedute all'anno.

ARTICOLO 4

Composizione della Commissione

Il presente articolo stabilisce che ai fini della validità di una seduta di Commissione regolarmente convocata, devono essere presenti il Presidente o suo delegato, il segretario e altri quattro membri partecipanti (o corrispettivi supplenti);

Il parere potrà essere formulato dopo che i membri presenti si siano espressi riguardo la pratica in oggetto.

Nel caso in cui fosse indispensabile per la pratica in oggetto una competenza tecnico professionale in capo ad un membro non presente, il Presidente potrà sospendere l'emissione del parere e rinviare la pratica alla prima data utile in presenza del titolare per competenza.

ARTICOLO 5

Segreteria Amministrativa

Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale amministrativo afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo. La verbalizzazione delle sedute, in considerazione di contenuti altamente specialistici e tecnici è svolta con il supporto di un dirigente esperto, con competenza e approfondita conoscenza della materia.

Il ruolo della segreteria si articola secondo i seguenti punti:

- presa in carico delle istanze di nulla osta. o richieste di parere verificando l'avvenuto versamento della tariffa, se dovuta;
- convocazione dei membri della Commissione, su indicazione del Presidente;
- trasmissione ai singoli membri di copia delle pratiche oggetto di valutazione;
- verifica del numero minimo di componenti per la validità della seduta (art 4);
- Predisporre la documentazione necessaria (pratiche all'ordine del giorno, bozza verbale) per il regolare svolgimento della seduta di Commissione;
- predisporre le bozze di pareri;
- trasmissione degli atti ai soggetti interessati;
- Conservazione degli atti della Commissione;

ARTICOLO 6

Istruttoria e modalità di valutazione delle istanze

- la Commissione esaminerà la completezza e idoneità della documentazione allegata alla singola richiesta di autorizzazione al nulla osta;
- durante la seduta, ogni componente, esaminata la documentazione relativa all'istanza, esprime le proprie osservazioni facendo riferimento ai criteri operativi della Commissione (specifiche prescrizioni tecniche indicate al paragrafo 4.3 dell'allegato XIV del d.lgs.101/2020 e, se ne ricorrono i presupposti, quelle indicate all'articolo 54, comma 7, dello stesso decreto legislativo). Nel caso in cui l'istanza rimandi alle condizioni riferite al comma 1 dell'art.174 del D. Lgs. 101/2020, relative esposizioni potenziali a carico della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica, dovranno essere inserite nel parere rilasciato dalla Commissione apposite prescrizioni anche in base a quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo;
- ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 101/2020 l'autorità che rilascia il nulla osta invia una copia dello stesso all'ISIN ai fini dell'istituzione di un archivio accessibile alle amministrazioni e agli enti per le proprie finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'allegato XIV dello stesso decreto;
- Al termine dell'incontro viene redatto apposito verbale.

ARTICOLO 7

Iter per l'espressione del parere ai fini del rilascio del Nulla Osta di cat. B

- la Commissione, ricevuta l'istanza secondo quanto suindicato, dovrà esprimere il parere entro i successivi sessanta giorni;
- la Commissione esprime i pareri di competenza con il consenso unanime dei presenti tramite formulazione di verbale singolo riportante parere favorevole, favorevole con prescrizioni e negativo (precisando la motivazione);
- la Commissione può richiedere integrazioni documentali necessarie al rilascio del parere suindicato;
- qualora la Commissione ritenga necessario acquisire ulteriori elementi istruttori tramite richiesta di integrazione della documentazione prodotta, effettuazione di sopralluoghi o convocazione del soggetto che ha presentato l'istanza, i termini possono essere sospesi per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione dei suddetti elementi. Eventuale sopralluogo deve essere effettuato da almeno due membri facenti parte della Commissione;
- al fine di rilascio di parere autorizzativo la Commissione può convocare l'ente che ha presentato istanza o i propri tecnici per confronto diretto. Qualsiasi documentazione prodotta dall'Ente successivamente all'istanza andrà protocollata.

ARTICOLO 8

Condizioni d'incompatibilità della partecipazione dei membri all'esame delle istanze

In presenza di una pratica/istanza presentata ai membri della Commissione riferita a strutture sanitarie per le quali esista un rapporto di dipendenza e/o consulenza diretta tra l'Ente (o il soggetto richiedente) e un componente della Commissione, quest'ultimo non può partecipare alla formulazione del parere richiesto.

Lo stesso avviene in tutti i casi d'incompatibilità previsti dalle normative vigenti.

Il componente della Commissione consapevole di ricadere in una condizione di incompatibilità ha il dovere di segnalare la sua posizione al Presidente della Commissione.

ARTICOLO 9

Tariffe

In riferimento alle tariffe da applicarsi per le pratiche oggetto del presente regolamento si rimanda al tariffario di REGIONE LOMBARDIA vigente al momento della presentazione dell'istanza e pubblicato sul portale di ATS Bergamo alla pagina <https://www.ats-bg.it/dipartimento-di-igiene-e-prevenzione-sanitaria> voce "Tariffari".

ARTICOLO 10

Custodia degli atti della Commissione

Tutti gli atti relativi alle istanze ricevute, comprese la documentazione istruttoria e integrazioni documentali così come ogni altro atto o documento correlato all'attività della Commissione sono custoditi presso la Segreteria del DIPS, che ne ha piena responsabilità di tenuta e conservazione. Al termine dell'incontro viene redatto apposito verbale.

ARTICOLO 11

Validità del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento di recepimento del presente atto e verrà pubblicato sul portale di ATS Bergamo.